

# 1. La legislazione statutaria marittima nell'area dello Stretto di Messina e nella società messinese.

1. Istituzione e privilegi del Consolato del Mare di Messina. 2. I capitoli del Consolato del Mare di Messina. 2.1. Le "Istruzioni della Corte e Consolato" nell'edizione del 1696. 2.1.1. Composizione e funzionamento della magistratura. 2.1.2. Diritto sostanziale marittimo: a) il contratto di Colonna – b) il contratto di noleggio – c) il contratto di assicurazione. 2.2. Le "Istruzioni" del 1724-28: continuità e innovazione rispetto alla precedente edizione.

## Istituzione e privilegi del Consolato del Mare di Messina

«Qui un continuo ancorare, scaricare e salpare di legni provenienti da tutti i paesi dei Rùm; qui raccolgonsi le grandi navi e i viaggiatori ed i mercanti sia delle terre dei Rùm o sia dei Musulmani, vi traggono d'ogni banda. E splendidi i mercati, numerosi i compratori, facilissima la vendita. Il porto è una gran meraviglia, rinomato in tutto il mondo, poiché non v'è nave che non possa ancorare accosto alla spiaggia per scaricare le merci passandole di mano in mano»<sup>1</sup>.

Il brano d'apertura, appartenente all'insigne geografo Edrisi -il quale descrisse minuziosamente il Regno di Sicilia ai tempi di Ruggero II (1129)- ha il pregio di mettere lapalissianamente in luce che Messina, per la sua posizione geografica di notevole importanza strategica, fu uno dei porti marittimi di maggior rilevanza nonché il fulcro delle attività commerciali del Mediterraneo dal XII secolo al XVII.<sup>2</sup>

Seppur sia noto che le città portuali siano state storicamente centri di migrazioni e scambi, è altrettanto vero che quelle di Sicilia e di Messina, nello specifico, siano state particolarmente preda di popoli che, occupati dapprima i porti e le spiagge, ebbero l'ardire di spingersi alla conquista dell'entroterra e di terre straniere.

---

<sup>1</sup> AMARI M. e SCHIAPARELLI C., *L'Italia descritta nel Libro di RE Ruggero di Edrisi*, Roma, 1883, cit., pp. 30, 31, 60

<sup>2</sup> ZENO R., *Storia del diritto marittimo nel Mediterraneo*, Milano, 1946, cit., pp. 132-133

Messina, nel corso del Medioevo e dell'Età Moderna, ha rappresentato una delle maggiori realtà portuali, data la configurazione dei suoi arenili, la sua collocazione nel Mediterraneo tra Oriente ed Occidente e l'entità degli affari commerciali gestiti per la maggior parte da mercanti forestieri. Da Messina partivano navi e galeoni per commerciare con le Fiandre, l'India o *ad partes barbarie* o, come si evince da varie testimonianze documentarie, *per quatuor mundi partes*, proprio al fine di evidenziare il pregnante ruolo della città all'interno del circuito del Mediterraneo. La città falcata fungeva pertanto da gran via relativamente ai traffici tra Occidente e Oriente costituendo sicuramente un porto sicuro per le imbarcazioni indigene e straniere<sup>3</sup>. Oltre ai commerci di così ampio respiro, non meno importanti erano quelli interregionali o di breve raggio, circoscritti, cioè, intorno allo Stretto<sup>4</sup>. Sin dall'età delle crociate è stata punto d'incontro delle correnti ioniche e tirreniche, nonché punto di fermata delle navi che trasportavano persone e merci dai porti di Francia e di Spagna in Oriente e viceversa.<sup>5</sup> Essa ha costituito, inoltre, centro di transito per i Greci che colonizzavano la penisola e stazione di scalo di mercanti pisani, genovesi, amalfitani, arabi e catalani. Molti tra questi si dedicavano anche ad attività commerciali "a terra", ad esempio tramite l'apertura di botteghe e fondaci destinate alla distribuzione di prodotti importati dalle rispettive città e paesi.

Il tutto è stato accentuato dalle numerose dominazioni che la Sicilia ha subito nell'Età Medievale e Moderna, cui è necessario fare un breve accenno.

Anche se cronologicamente antecedenti al nostro periodo di riferimento, risulta impossibile non menzionare gli Arabi, i quali sbarcarono a Mazara

---

<sup>3</sup> CARBONE U., *Il consolato del mare di Messina ed il contratto di colonna*, Messina, 1984. pp. 269, 270

<sup>4</sup> SORRENTI L., *Studi in memoria di Elio Fanara*, Tomo II, Milano, 2008, p. 469. La mercatura c.d. *ad usum riperie Messane*, e cioè quella interregionale, a ridosso della costa, veniva gestita dai mercanti locali o da esponenti della nobiltà peloritana, talvolta affidandosi a gente di Calabria a nome di "patroni" o "noleggiatori".

<sup>5</sup> GENUARDI L., *Il libro dei capitoli della Corte del Consolato di mare di Messina*, Palermo, 1924. p. XXXVI; PARIS G., *L'Estoire de la guerre sainte*, Parigi, 1887, p.14 e ss.

nell'827 d.C e da lì a cento anni conquistarono l'isola. Nel 1060 i Normanni conquistarono la Sicilia sotto il comando di Roberto il Guiscardo e Ruggero d'Altavilla, creando un regno pacifico e perfettamente ingrato con popoli diversi. Il passaggio del trono alla famiglia tedesca degli Svevi avvenne nel 1194 quando fu incoronato re di Sicilia Enrico VI Hohenstaufen. Poi fu la volta degli Angioini con l'incoronazione da parte del Papa a Carlo d'Angiò. Nel 1282 si ebbe la Rivolta dei Vespri Siciliani e la definitiva dominazione aragonese e poi spagnola fino al 1712, anno in cui i Savoia in seguito alla pace di Utrecht, insieme agli austriaci del Re Carlo VI d'Austria più tardi nel 1720, ebbero la titolarità dell'intero regno, che, tuttavia, ritornò in orbita spagnola in seguito alla vittoria dei Borboni nella Battaglia di Bitonto del 1734<sup>6</sup>.

Ad ogni modo, per ciò che qui ci interessa, ad una stagnazione generale seguì nell'anno Mille una ripresa degli scambi e traffici marittimi che suscitò l'interesse della dottrina e incoraggiò la raccolta di usi, regole e statuti, i quali venivano integrati dalla prassi e dalla giurisprudenza delle corti consolari.<sup>7</sup> L'enorme fioritura di commerci e attività mercantili, che dal 1100 d.C. aveva ridato luce in modo particolare alle città del Mar Mediterraneo, suscitò l'esigenza di regolare i numerosi traffici marittimi non più attraverso il ricorso alle regole consuetudinarie, ma tramite norme scritte che meglio si adattavano a quel periodo e a quel mondo giuridico<sup>8</sup>. Il viaggio per mare, difatti, va considerato sotto numerosi aspetti, tra cui la serie di contrattazioni particolari che intervenivano tra mercanti-noleggiatori, ad esempio, tra il padrone della nave ed i capitalisti e tra i marinari, il *patronus* ed i caricatori, separati o associati nell'impresa. Questo variegato insieme di interessi naturalmente

---

<sup>6</sup> SMITH D.M. *Storia della Sicilia medievale e moderna*, Bari, 2009.

<sup>7</sup> CAMARDA C., *La formazione del diritto marittimo nella prospettiva storica*, Milano, 2010, p. 29

<sup>8</sup> ZENO R., *Storia del diritto marittimo*, cit., p.118.

determinò il sorgere di usi locali che meglio si adattavano alle peculiari condizioni di sviluppo dell'economia marinara del luogo.<sup>9</sup>

Un complesso di norme di diritto mercantile e marittimo risalente ai secoli XIII e XIV è proprio il Consolato del Mare di Messina, che può essere inteso secondo una duplice accezione: la prima lo designa come magistratura composta dai consoli del mare, la seconda come celebre raccolta di consuetudini marittime, *capitula* e privilegi.<sup>10</sup> I consoli del mare, eletti annualmente nell'ambito della corporazione marittima cittadina, formata da armatori e mercanti, rappresentano l'ufficio amministrativo del mare ed il tribunale navale, esercitando la c.d. giurisdizione marittima, intesa quale magistratura speciale siciliana competente a giudicare le controversie marittime. Nel presente studio si analizzerà in particolare, in prospettiva storica, l'evoluzione dei privilegi accordati alla città di Messina, prendendo in considerazione la formazione del diritto marittimo e in particolare del Consolato del Mare (inteso sia come organo magistratuale che come complesso di norme di diritto mercantile e marittimo), per il suo ruolo di notevole rilievo tra le istituzioni cittadine della società messinese.

Del Consolato del Mare si è occupata una storiografia risalente, seppur meritevole di apprezzamento che ha avuto il pregio di riportare alla luce i testi disponibili, e, in tempi più recenti, alcuni aspetti inerenti la genesi e lo sviluppo di questa magistratura sono stati studiati con un'analisi moderna, tendente ad individuare nel ceto nobiliare e feudale -che aveva acquisito il monopolio delle cariche pubbliche durante l'epoca aragonese- la composizione sociale degli ufficiali cittadini, fra cui, per l'appunto, quelli della Curia consolare.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> ZENO R., *Storia del diritto marittimo*, cit., p. 89

<sup>10</sup> FINOCCHIARO SARTORIO A., *Il diritto marittimo di Messina*, Roma, 1904; pp. 8-12. CAMARDA C., *La formazione del diritto marittimo nella prospettiva storica*, Milano, 2010.

<sup>11</sup> SALVO C. *Il Consolato del mare di Messina, : feudatari e mercanti tra Medioevo ed Età moderna*, in "Clio", anno 26, Napoli, 1990; p. 188: recentissimi studi storiografici hanno evidenziato il preminente ruolo svolto dalla feudalità anche nei centri demaniali a partire dall'età dei Martini, nonostante le tradizionali acquisizioni siano volte ad enfatizzare la

Ad ogni modo, è di facile ipotesi, grazie al capitolo VI del *De officio consulum maris*<sup>12</sup> che il Consolato del mare ebbe una lunga vita consuetudinaria a partire almeno dalla seconda metà del XIII secolo.<sup>13</sup> Non si conosce ancora la verità ed è solo lecito affermare che il tribunale marittimo fu istituito nella città peloritana da Pietro III d’Aragona, nel dicembre 1282 o nel maggio del 1283<sup>14</sup>, tramite la concessione del privilegio originale più antico a noi pervenuto<sup>15</sup>. Secondo il Garufi i due succitati limiti temporali possono fissarsi seguendo l’itinerario di Pietro III in Sicilia, in particolare dal suo ritorno a Messina dopo il Parlamento di Catania, sino al giorno della sua partenza da Trapani per la Catalogna.<sup>16</sup>

Il testo originario di tale privilegio è conosciuto unicamente per il tramite della successiva conferma di Re Giacomo d’Aragona del 16 febbraio 1286, attestante l’istituzione di una *Curia Maris*, composta di consoli scelti dai *mercatores*.

A quello di re Pietro segue il privilegio del 15 dicembre 1283 dello stesso Giacomo, infante d’Aragona e Luogotenente del regno di Sicilia, che concedendo ai messinesi il diritto di essere convenuti nella propria città

---

nascita ed il conseguente consolidarsi di un ceto borghese e mercantile contrapposto alla nobiltà. Salvo mette in discussione l’esistenza di un “patriziato urbano” diverso dalla feudalità ed unico detentore del potere politico nel settore commerciale, delle professioni giuridiche nonché delle *artes*. La feudalità messinese, pare più probabile argomentare, ha invece continuato ad occupare i posti chiave delle istituzioni politiche e dell’economia urbana nei secoli XIV-XVI, senza neppure mutare il proprio assetto.

<sup>12</sup> LA MANTIA V., *Consolato del mare e dei mercanti* (estratto), Palermo, 1897, cit., p.4.

<sup>13</sup> FINOCCHIARO SARTORIO A., *Il diritto marittimo di Messina*, Roma, 1904, p.13

<sup>14</sup> È pervenuto a noi un falso privilegio di Ruggero II risalente al 1129, al cui interno si stabilisce che per la città di Messina «presint... curia maris consules per navigiorum primates et mercatores eligendi, qui cognoscant de marinis negotiis».

CHIUDANO M., *Consolato del mare di Messina*, Torino, 1959.

GIARDINA C., *Capitoli e privilegi di Messina*, Palermo, 1937, pag. 61, doc.XXV

GENUARDI L., *Il libro dei capitoli della Corte del Consolato di mare di Messina*, Palermo, 1924.

<sup>15</sup>GENUARDI L., *Il libro dei capitoli della Corte del Consolato di mare di Messina*, Palermo, 1924; STARRABBA R., *Consuetudini e privilegi della città di Messina sulla fede di un codice del XV secolo posseduto dalla Biblioteca comunale di Palermo*, Palermo, 1901.

<sup>16</sup> GARUFI C.A., *Il consolato del mare di Messina e la Tabula de Amalfa*, Palermo, 1935, cit., p.13

soltanto innanzi lo strategoto ed i giudici locali per qualunque causa civile e penale -tranne quelle feudali ed inerenti i reati di lesa maestà- e di non essere chiamati in giudizio fuori Messina, tranne che per gli appelli (c.d. privilegio di foro).<sup>17</sup> Con il medesimo privilegio, inoltre, viene concesso ai messinesi residenti fuori della città o all'estero, purché in numero di tre, la facoltà di eleggere un console che avesse giurisdizione nelle controversie civili tra loro instaurate o nelle quali si era convenuti<sup>18</sup> sempre che lo stesso venisse confermato dai Consoli del mare di Messina.

Per quanto concerne il succitato privilegio del 1286<sup>19</sup> oltre ad essere volto alla ratifica dei precedenti, tra cui come innanzi detto quello di re Pietro per la Curia dei Consoli del Mare, specifica che gli introiti della *curia consulum* dovevano essere versati allo strategoto per la parte della Curia regia.<sup>20</sup> Giacomo stabilì, inoltre, che a far data dal 1 settembre 1286 il console dei Siciliani in Tunisi fosse scelto per sempre fra gli uomini di Messina, con l'obbligo però di non esigere le rendite di quel fondaco regio senza un espresso mandato di abolire per loro le esazioni delle balestre, che pagavano le navi che si recavano *in partes ultra marinas*.

Per il Genuardi<sup>21</sup>, il principe Giacomo ha accordato ai Messinesi quanto già nel 1283 avevano genti di altre nazioni, o per privilegio, o per deliberazione

---

<sup>17</sup> GIARDINA C., cit., pag. 62, doc. XXV

<sup>18</sup> TRASSELLI C., *I privilegi di Messina e di Trapani: (1160-1355)*, Messina, 1992;

<sup>19</sup> Tale privilegio appare senza data in tutti i codici, soltanto nelle edizioni del Sampieri e del Gallo reca la datazione Brachinone III Kalendas augusti 1294 (29 luglio), che è stata accolta dallo Schaube, da La Mantia e dallo Starrabba. Ma, come ha dimostrato La Mantia, questa data non è esatta, in quanto, in un transunto in pergamena del 1315 esistente in Trapani il privilegio figura «Datum Panhormi, anno domini millesimo duecentesimo octuagesimo quinto, mense februarii, sextodecimo eiusdem, quartedecime indicionis, ogni nostri anno primo».

<sup>20</sup> SALVO C., *Il Consolato del mare di Messina*, cit., p.188; TRASSELLI C., *I privilegi di Messina e di Trapani*, Palermo 1949, p. 75. Secondo Trasselli la parte del privilegio relativo al Consolato del mare sarebbe frutto di una interpolazione operata nei primi anni del XIV secolo e testimonierebbe l'influenza esercitata dall'*universitas* sui mercanti. Lo scopo dell'interpolazione sarebbe stato quello di attrarre la *Curia consulum* sotto il controllo dello strategoto, legato ai gruppi dirigenti cittadini, evitando che i mercanti prendessero il sopravvento in città.

<sup>21</sup> GENUARDI, L., *Il libro dei capitoli*, cit., p. 67

civica. A titolo esemplificativo, ciò era stato già concesso dal re di Aragona nel 1279 ai mercanti di Barcellona, nel 1283 da Pietro III di Aragona ai mercanti di Valenza ed anche i pisani e genovesi già ne beneficiavano. In particolare, già in Valenza esisteva una corporazione marittima di c.d. *probi homines* che ottennero il privilegio di eleggere ogni anno due Consoli, da confermarsi con giuramento di quel tribunale, i quali dovevano giudicare e dirimere le controversie «intra homines maris mercatores que iuxta consuetudinem maris fuerint terminandae prout est in Barchinona fieri consuetum».<sup>22</sup>

Come dalle continue e tradizionali consuetudini d'affari coi mercanti di Genova e di tutta la riviera i Messinesi impararono a chiedere e ottenere e a godere i privilegi che quelli avevano saputo conquistarsi, così dalle nuove e frequenti relazioni commerciali, che tra il XIII e l'inizio del XIV, essi ebbero coi mercanti del regno d'Aragona, trassero quelle norme fondamentali che servivano a regolare il nuovo istituto del Consolato del mare e, grazie alla cultura giuridica dei loro notai e dei loro legisti, poterono ben presto veder compiuto ed ordinato il corpo di legislazione marinara.

L'intermediazione messinese nella recezione e diffusione di tali norme non si è tuttavia risolta in una trasmissione passiva, in quanto la città contribuì alla loro formazione ed evoluzione soprattutto in relazione alla navigazione ad uso di riviera nel dinamismo creativo dei nuovi rapporti commerciali che si sviluppano con le altre città marinare, come risulta anche dal fatto che le consuetudini marittime messinesi siano considerate le più antiche della Sicilia.<sup>23</sup>

Soltanto negli ultimi decenni del Novecento sono stati poi avanzati studi specificamente tesi ad individuare la genesi o lo sviluppo di questa curia del mare nell'ambito sociale messinese tra il XII ed il XIV secolo, che vedeva

---

<sup>22</sup> GARUFI C. A., *Il consolato del mare di Messina e la Tabula de Amalfa: nuovi studi per la storia della marina siciliana nel Medio Evo*, Palermo, 1935, pag. 14

<sup>23</sup> CARBONE U., *Il consolato del mare di Messina ed il contratto di colonna*, cit., p. 172

come protagonisti delle cariche pubbliche e degli uffici cittadini membri appartenenti al ceto nobiliare e feudale. Feudalità e nobiltà furono le classi che in quei secoli occuparono quasi esclusivamente gli impieghi amministrativi e giudiziari, soprattutto nel periodo aragonese.<sup>24</sup> Attraverso l'analisi delle famiglie dalle quali provenivano i consoli, si può giungere alla conclusione che la feudalità svolse un ruolo di primaria importanza nei centri demaniali «contro le tradizionali acquisizioni volte a privilegiare l'aspetto della nascita e del consolidarsi di un ceto "borghese" e mercantile contrapposto alla nobiltà»<sup>25</sup>.

Il Consolato del Duecento e del Trecento era un'istituzione giudiziaria posta sotto il controllo del governo centrale e quindi dipendente dal potere sovrano, che attraverso la figura dello strategoto, ufficiale del Regno, supervisionava e controllava le attività della *curia* e s'inseriva nel funzionamento della corte. I mercanti eleggevano liberamente i consoli competenti solo per le questioni civili e lo strategoto li confermava per conto del re sovrano.<sup>26</sup>

Nella sua fase più risalente dunque il Consolato assume la configurazione di una curia dipendente dall'autorità sovrana, la quale opera un controllo delle attività svolte attraverso la figura dello strategoto.<sup>27</sup>

La conferma dei consoli da parte dello strategoto, e non per volontà del re, si giustifica col fatto che le magistrature e lo strategoto stesso fossero espressione della Regia Curia, e, dunque, la loro nomina non poteva che avvenire direttamente dal sovrano. Il Consolato del Mare in quanto magistratura minore veniva confermata da un rappresentante espressione del

---

<sup>24</sup>SORRENTI L., *Studi in memoria di Elio Fanara*, Milano, 2008, 392-395; SALVO C., *Il consolato del mare di Messina: feudatari e mercanti tra Medioevo ed Età moderna*, in "Clio", anno 26, Napoli, 1990.

<sup>25</sup> SALVO C., *Il consolato del mare*, cit., p.188

<sup>26</sup> SORRENTI L., *Studi in memoria*, cit., p. 395

<sup>27</sup> Ciò contrasta con quanto disposto dallo stesso Giacomo nel 1283, il quale aveva statuito che la conferma dello strategoto e dei giudici di Messina venisse fatta direttamente dal sovrano.



potere centrale nell'ambito cittadino.<sup>28</sup>

I Consoli dovevano godere della cittadinanza di Messina e garantire sempre la loro presenza durante il mandato annuale. Ogni anno, a Natale, erano eletti in numero di sei dai consoli uscenti, tramite la procedura di sorteggio, ed iniziavano ad esercitare il proprio ufficio da Gennaio, per quanto riguarda i primi due, da Maggio ad Agosto, i secondi, e da Settembre a Dicembre, gli ultimi.

Nella propria corte essi giudicavano delle controversie commerciali marittime in prima istanza: cause inerenti il nolo di navi, danni al carico, questioni di paghe ai marinai, vendite e incanti di navigli, gettito di merci, debiti contratti da padroni di navi e marinai, debiti di mercanti, armamenti di navi, ripartizione di quote societarie. Nel XIV secolo le questioni di stretto diritto venivano affidate ad un giudice esperto scelto dai consoli e all'insaputa delle parti (nel '700, invece, ai consoli verrà affiancata la figura dell'assessore). Si trattava, *ictu oculi*, di competenze che consentivano il controllo di qualsivoglia attività legata alla navigazione. Difatti, stante- come innanzi argomentato- la particolare posizione geografica di Messina e data la natura di traffici siciliani, che si svolgevano prevalentemente via mare, la giurisdizione del Consolato del Mare investiva la quasi totalità delle attività mercantili cittadine.

Il Consolato, dipendente come poc'anzi evidenziato, dal potere regio, era invece - in questa sua prima fase- indipendente ed altro rispetto alla giurazia, ossia la magistratura locale che governava l'*universitas*, composta da consoli eletti dai *mercatores* e confermati attraverso il rappresentante del sovrano all'uopo preposto.

I consoli, quindi, esercitavano il loro ufficio percependo soltanto compensi

---

<sup>28</sup>TRASSELLI C., *I privilegi di Messina e di Trapani: (1160-1355)*, Messina, 1992. pp. 74-77; SALVO C., *Il consolato del mare*, cit., p.190

minori e lasciavano allo stategoto la gestione dei proventi più consistenti.<sup>29</sup> Altre notizie inerenti la curia mercantile provengono dai Capitoli Antichi del Consolato del Mare, raccolta di consuetudini ed ordinamenti marittimi di Messina che a tutt'oggi è conosciuta in varie redazioni, la cui analisi specifica sarà oggetto del secondo paragrafo di questo lavoro. In questa sede basti ricordare che è considerato testo più risalente quello pubblicato dal La Mantia (contenente il nucleo più antico delle consuetudini marittime di Messina – e della Sicilia) consistente in una redazione parziale in lingua latina di appena 18 capitoli, tratta dal Regesto poligrafo della Biblioteca Fardelliana di Trapani, dal titolo *De officio consulum maris et capitulis de ordinacionibus officii eiusdem, que servari debent de cetero per presentes officiales et succedores in terra Trapani, pout servatur in civitate Messane et aliis terris et locis maris regni Sicilie*. Tale redazione si riferisce alternativamente all'epoca di Federico III d'Aragona (1296-1337) o di Federico il Semplice (1355-1377)<sup>30</sup>. Il Genuardi, invece, nella sua edizione dei *capitula*, nel contenuto simile a quella del La Mantia, ritiene siano specificamente riferiti agli ultimi anni del XIII secolo, attribuendoli pertanto a Federico il Semplice, sotto il cui regno si consolidò la sistemazione normativa.<sup>31</sup> La Mantia ha invece preferito farla coincidere con il precedente re, nell'anno 1323, correggendo la data presente nel testo, e cioè il 1345, in quanto da egli considerata errata.

Attraverso queste due redazioni dei capitoli, e dal raffronto tra le stesse, si evincono le differenze ontologiche del Consolato del mare tra l'età aragonese ed il XIV secolo.

A titolo esemplificativo, emerge come i consoli avessero degli obblighi

---

<sup>29</sup> SALVO C., *Il consolato del mare*, cit., pag.192. Nel privilegio del 1286, dopo la conferma delle concessioni di Pietro III d'Aragona, si legge che tra il 1283 ed il 1286 i consoli messinesi abbiano tentato di appropriarsi di tutti i proventi della cor consolare, e, proprio per ovviare a tale stato delle cose, Giacomo stabilì che tali proventi venissero attribuiti allo stategoto «pro parte nostre curie».

<sup>30</sup> LA MANTIA V., *Consolato del mare*, cit., p.7

<sup>31</sup> GENUARDI L., *Il libro*, cit., pp. XIII-XVI

precipui non potendo, ad esempio, rifiutare l'incarico o men che meno vendere o donare ad altri il proprio ufficio, altrimenti sarebbe stata comminata loro un'ingente multa che, in età aragonese, veniva successivamente devoluta alla curia. Nel capitolo 4 della edizione succitata di La Mantia, intitolato *Quod officium Consulatus non possit renuntari* si legge difatti al secondo capoverso «[...] Item quod si Consul aut Consules electi et creati recusarent vel non acceptarent offitium sibi datum, quod nomine pene solvant uncias duas converndas in reparatione Curie, nisi iusta et legitima causa interveniente». <sup>32</sup> Nei corrispondenti capitoli del Genuardi, invece, (in riferimento agli anni 1400 – 1425) abbiamo un elemento di novità, in quanto i proventi delle pene venivano devoluti alla Cattedrale e alla manutenzione delle mura di Messina<sup>33</sup>. Ciò avvenne in un quadro di deliberazioni assunte dal governo della città e si spiega perchè la Chiesa Madre messinese veniva controllata dai gruppi familiari che reggevano l'*universitas*.

Il Genuardi<sup>34</sup> mette difatti in luce rispetto alle risorse del XIII secolo ed ai privilegi derivanti dal periodo aragonese, una stretta collaborazione tra l'*universitas* e la *curia consolum*; così il Consolato del Mare di Messina si tramuta da tribunale mercantile posto sotto la supervisione del governo centrale attraverso l'intermediazione dello strategoto in organo diretto e gestito dall'*universitas*<sup>35</sup>. Il controllo dei giurati sulla curia è connotato dalla predominante presenza del ceto feudale nella società messinese, stabilmente inserito nell'amministrazione, esercitando finanche la marcatura.

Ciò dimostra che, nonostante il parziale contrasto opposto dal governo centrale sino ai primi decenni del Quattrocento, i gruppi al potere nella città di Messina hanno oramai preso mano a mano il controllo della curia

---

<sup>32</sup> LA MANTIA V., *Consolato del mare*, cit. cap. IV, p. 3

<sup>33</sup> GENUARDI L., *Il libro dei capitoli della Corte del Consolato di mare di Messina*, Palermo, 1924, pp. 30;35

<sup>34</sup> GENUARDI L., *Il libro dei capitoli della Corte del Consolato di mare di Messina*, Palermo, 1924; dello stesso autore, *Un frammento delle leggi del libro dei capitoli della Corte del Consolato di mare di Messina*, Palermo, 1934.

<sup>35</sup> SORRENTI L., *Studi in memoria di Elio Fanara*, Milano, 2008, pag. 399

mercantile e dei redditi che essa percepisce.<sup>36</sup>

Dall'analisi dei capitoli del Genuardi emerge la presenza nella *curia consulum* di c.d. *gentilhomini* e di giuristi, mentre le procedure sommarie, tipiche della giurisdizione mercantile, sono affiancate ad un rito formale connotato fortemente dal contributo dato dai tecnici del diritto<sup>37</sup>, in un tentativo dei giuristi, dunque, di ridimensionare l'autonoma giurisdizione consolare. Si tratta di un fenomeno che presenta delle analogie con altre esperienze relative ad altre città dell'Italia centro-settentrionale.

Nel momento in cui il privilegio di Alfonso del 1450 disporrà che il Consolato del mare debba esaminare soltanto le cause mercantili e marittime, sono già in atto i tentativi di esautoramento di alcune competenze dei tribunali ordinari e speciali che, in riferimento alle cause mercantili, si sono tradotti, per l'appunto, in una diversa distribuzione dei proventi percepiti dalla *curia consulum*.<sup>38</sup>

Assistiamo quindi ad una sempre più pregnante estensione del controllo esercitato dai giurati sulla *Curia consulum*, la quale non dipende dalla prevalenza del potere pubblico sulla giurisdizione speciale del tribunale mercantile, bensì dal predominio in ogni istituzione sociale messinese, di un ceto feudale che sa sfruttare i vantaggi dell'amministrazione delle *universitates* e dell'esercizio della mercatura. La Curia sembrerebbe mantenere le sue originarie caratteristiche di tribunale mercantile, ma in realtà il quadro muta sensibilmente considerando chi si celava dietro la figura dei c.d. *mercatores* deputati all'elezione dei consoli, vedendo come protagonista

---

<sup>36</sup> SALVO C., *Il consolato del mare*, cit., p. 194-197;

SORRENTI L., *Studi in memoria di Elio Fanara*, cit., pp. 399-400

<sup>37</sup> GENUARDI L., *Il libro*, cit., pp. 30 e ss. Ciò traspare dal fatto che i consoli, a richiesta della parte, avevano la possibilità di ottenere il parere di un giurista, dalla necessità che dovessero saper leggere e scrivere; dalla presenza di notai pubblici.

<sup>38</sup> GENUARDI L., *Il libro*, cit., pp. 283-284. Con il privilegio del 6 gennaio 1450 Alfonso approva alcuni capitoli della città di Messina riguardanti i capitani dei quartieri, i giurati, i catapani, i revisori dei conti, le provvisioni e i salarii, le gabelle, le franchigie, la residenza della corte viceregia in Messina, la corte stratigoziale, il sequestro delle armi e la competenza del Consolato del Mare.

sempre e soltanto il ceto feudale. Quando i popolari compariranno come soggetto politico nelle vicende cittadine incontreranno fortissime resistenze dell'oligarchia al loro ingresso a pari titolo nelle cariche pubbliche.

A seguito degli sfortunati epiloghi delle sommosse popolari uscirà nuovamente vittoriosa la giurazia a base aristocratica che chiederà con i capitoli cittadini del 1479 nuove norme per l'elezione delle locali magistrature, fra cui i Consoli del Mare, togliendo così le ultime vestigia di autonomia all'antico tribunale mercantile.

A partire dal 1517, dopo l'insorgere di altre sommosse popolari, il compromesso tra i due ceti in contrasto sarà sancito con l'interposizione autorevole dei sovrani Carlo e Giovanna per il tramite dei capitoli rilasciati all'*universitas* il 15 febbraio 1517. I popolari vengono così riammessi negli uffici anche con riguardo ai Consoli del Mare che, per metà nobili e metà popolari, sono eletti da due giurati e da 36 aggiunti popolari.<sup>39</sup> A seguito di questo periodo di riemersione dei ceti inferiori e del loro peso politico, durante tutto il '600 i Consoli del Mare verranno prescelti con le stesse modalità dei senatori-giurati, ma, a seguito dell'emanazione delle *Istruzioni* settecentesche (le prime leggi marittime del secolo XVIII, nonché le più importanti, concernenti un insieme organico di norme tratto in buona parte dai vecchi capitoli dei secoli XIV e XV di cui parleremo meglio *infra*) la nomina dei consoli avverrà definitivamente per il tramite di una provvisione viceregia.

Sarà poi nel '700 che verrà raggiunto il fulgore delle leggi del mare messinesi, pervenendo ad uno stato di sviluppo non riscontrabile nei secoli precedenti. Il succedersi delle fonti di diritto marittimo di questi anni tuttavia non è molto rapido ed agevole, date le guerre e le altre sventure che si abatterono sulla città. In questo periodo si hanno poche leggi formali, concernenti la scala ed il porto franco di Messina che, secondo due antichi privilegi di Enrico VI del

---

<sup>39</sup> SORRENTI L., *Studi in memoria di Elio Fanara*, cit., pp. 400-401

1194 e del 1197, confermati da Costanza nel 1198, risalirebbero a quell'età, pur non essendo attendibili.

La concessione della scala e del porto franco fu fatta a Messina da Filippo IV nel 1648, ma si provvide successivamente all'apertura sotto Carlo II, il vicerè Uzeda, il 15 agosto del 1695. Con tale occasione si conservava ai messinesi il privilegio del Consolato del Mare, al quale si apportano tuttavia talune modificazioni.

I consoli continuavano ad avere, come in passato, il potere di regolare i rapporti di diritto e di uso delle cose del mare, oltre al funzionamento della propria corte, nella quale giudicavano le controversie commerciali marittime in prima istanza. Essi erano nominati per provvisione viceregia.

Ciò appare un elemento del tutto nuovo, considerato come ampiamente ribadito, che l'elezione dei consoli nella sua prima fase apparteneva ai *navigiorum primater et mercatores*, salvo il diritto di conferma che il re esercitava attraverso lo strategoto. Mentre, successivamente, toccava agli stessi consoli designare i loro successori e, più tardi ancora ad un'assemblea composta da venti probi cittadini mercanti, da nominarsi dal Senato.<sup>40</sup>

Il numero dei consoli del mare fu quasi sempre di sei, soltanto alla fine del XVII secolo il vicerè Uzeda li ridusse a quattro, ma solo per breve tempo, ritornando a sei già nel 1728. Come visto, in passato i consoli erano scelti nelle classi sociali dei nobili e dei popolari, mentre nelle *Istruzioni* si leggerà che gli stessi dovevano essere due nobili, due cittadini e due mercanti. È lecito pensare, inoltre, che, come per i secoli anteriori, anche nel '700 fosse vietato ai consoli, salvo giusta e legittima causa, rinunciare o vendere ad altri il proprio ufficio.

I consoli venivano immessi nel proprio ministero dal governatore della città o da un suo luogotenente, al quale prestavano il giuramento di fedeltà ed osservanza delle disposizioni concernenti la magistratura.

---

<sup>40</sup> FINOCCHIARO SARTORIO A., *Il diritto marittimo di Messina*, Roma, 1904, p. 21

Ricostruita a grandi linee la genesi e lo sviluppo del Consolato del Mare di Messina (e le trasformazioni subite sulla scorta del sostrato storico via via preso come riferimento), si procederà adesso ad analizzarlo, nello specifico, nella sua veste di celebre raccolta di consuetudini marittime, *capitula* e privilegi.

## 2. I Capitoli del Consolato del Mare di Messina

Come innanzi ricordato il Consolato di Messina, oltre che organo magistratuale, è da intendersi anche come complesso di norme di diritto mercantile e marittimo. Esso rappresenta difatti un elaborato sistema di consuetudini marittime, talvolta di progredito senso giuridico, derivate per lo più dagli usi che si erano venuti a formare in tutto il bacino del mediterraneo (enucleate nei c.d. capitoli).<sup>41</sup>

Tutte le operazioni concernenti il trasporto marittimo erano regolate da tali capitoli del Consolato del mare ed i *consules maris*- pur non essendo richiesto che avessero particolari competenze tecnico giuridiche- affrontavano sulla scorta degli stessi qualsivoglia controversia relativa ai commerci. Il requisito primario per poter esercitare l'ufficio era l'esperienza e la conoscenza del mare, essendo i notai ed i magistrati (i consoli), come precedentemente ricostruito, scelti semplicemente tra padroni di navi e mercanti, seppur non è da escludere una formazione giuridica dei medesimi, come si evince da talune testimonianze documentarie e dalla presenza negli inventari di testi giuridici e prontuari di leggi e consuetudini.<sup>42</sup>

I consoli erano tenuti a risolvere tutte le controversie concernenti i commerci attingendo ai capitoli del consolato, ed avevano nello specifico la facoltà di «terminare tutte le questioni, li quali sunnu di noli, di dannu di robba la quali

---

<sup>41</sup> GARUFI C. A., *Il consolato del mare di Messina*, cit., p. 17

<sup>42</sup> VERMIGLIO E., *Studi in memoria di Elio Fanara*, Tomo II, Milano, 2008, p. 472-73